



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 febbraio 2014, n. 60

L.R. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell'intervento "Foresteria di Cantina Due Palme" - Autorità Procedente: Comune di San Pietro Vernotico (Br).

L'anno 2014 addì 13 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 12370 del 5/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5887 del 17/6/2013, il Comune di San Pietro Vernotico presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell'intervento "Foresteria di Cantina Due Palme" con allegati i seguenti elaborati anche su supporto digitale:

- Rapporto Preliminare Ambientale
- Sintesi non tecnica

Nella stessa il comune precisava di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente e sul BURP e di aver trasmesso alla Provincia di Brindisi al fine di dare adeguata pubblicità.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 7343 del 23/7/2013, l'Ufficio VAS richiedeva "copia dell'atto amministrativo, monocratico o collegiale, di formalizzazione della proposta di variante comprensivo del Rapporto Preliminare Ambientale, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera b della L.R. 44/2012".

Con nota prot. n. 15895/17931 del 3/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8763 del 19/9/2013, il Comune di San Pietro Vernotico trasmetteva copia della determinazione dirigenziale n. 376 del 6/8/2013 del responsabile dell'area 4 comunale di "formalizzazione del progetto integrato con la verifica VAS";

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 9517 del 10/10/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque,
- Provincia di Brindisi - Settore Ambiente e servizio ecologia, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Brindisi,
- ARPA Puglia,
- Autorità idrica Pugliese,
- AQP.

Nella stessa nota si raccomandava ai suddetti soggetti l'invio di eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 3705 del 25/10/2013, acquisita al prot. Servizio Ecologia n. 10923 del 20/11/2013, il Servizio Regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con nota prot. n. 4216 del 7/11/2013, acquisita in data 26/11/2013 al n. 11077 di protocollo del Servizio Ecologia, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava "che, per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le interessate infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico integrato regionale" rimandando per gli aspetti di programmazione al Piano d'Ambito dell'ATO Puglia e successive modifiche e per le opere di captazione alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 5/2/2008 e n. 0014903 del 28/12/2009;

Con nota prot. n. 13777 del 22/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10723 del 15/11/2013, l'Autorità di Bacino comunicava che "non si rilevano vincoli PAI per l'area in questione".

Con nota prot. n. 13255 del 8/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11005 del 22/11/2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva il proprio contributo sul piano in oggetto, rilevando che "la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici... o da procedimenti di vincolo in itinere e non risultano... evidenze archeologiche note". Inoltre rammentava che "i progetti di opere pubbliche da realizzarsi in regime di appalto devono essere inviati in via preliminare a questa Soprintendenza anche per le aree non vincolate" e che "l'obbligo, per i soggetti privati o imprese incaricate di futuri lavori nell'area, dall'osservanza del dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti";

Con nota prot. n. 115058 del 4/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10902 del 20/11/2013, l'Acquedotto Pugliese chiedeva di comunicare eventuali trattamenti alle acque reflue, dettando alcune prescrizioni.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 12090 del 20/12/2013, l'Ufficio VAS, trasmetteva al Comune di San Pietro Vernotico il contributo pervenuto dall'AQP.

Con nota pec del 4/12/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11948 del 18/12/2013, l'avvocato Durano, in nome e per conto del proponente ditta Cantina due palme s.c.a.r.l. trasmetteva l'atto di diffida presentato in data 20/11/2013, precisando il rischio di "perdita di finanziamenti già concessi".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di San Pietro Vernotico;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Preso atto che:

- il proponente per l'intervento in oggetto è stato ammesso alla fase di presentazione del progetto

definitivo come da Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2011, n. 2493 "PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1 Azione 6.1.10. Regolamento Regionale n. 36/2009 - Titolo III "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo";

- ai sensi del art. 9 "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei" del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e ss.mm.ii. convertito in legge (L. 9 agosto 2013, n. 98). "Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo,... sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi."

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 8779 del Servizio Ecologia n. 9517 del 10/10/2012, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:
- del Servizio Regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità che comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";
- dell'Autorità Idrica Pugliese che rappresentava "che, per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le interessate infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico integrato regionale" rimandando per gli aspetti di programmazione al Piano d'Ambito dell'ATO Puglia e successive modifiche e per le opere di captazione alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 5/2/2008 e n. 0014903 del 28/12/2009;
- dell'Autorità di Bacino che comunicava che "non si rilevano vincoli PAI per l'area in questione";
- della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia che rilevava che "la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici... o da procedimenti di vincolo in itinere... e non risultano... evidenze archeologiche note". Inoltre rammentava che "i progetti di opere pubbliche da realizzarsi in regime di appalto devono essere inviati in via preliminare a questa Soprintendenza anche per le aree non vincolate" e che "l'obbligo, per i soggetti privati o imprese incaricate di futuri lavori nell'area, dall'osservanza del dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti";
- dell'Acquedotto Pugliese che chiedeva di comunicare eventuali trattamenti alle acque reflue, dettando alcune prescrizioni.
- che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di San Pietro Vernotico non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell'intervento "Foresteria di Cantina Due Palme" nel Comune di San Pietro Vernotico sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell'intervento "Foresteria di Cantina Due Palme" nel Comune di San Pietro Vernotico, così come trasmesso dal Comune stesso con nota prot. n. 12370 del 5/6/2013, acquisita al prot. del Servizio

Ecologia n. 5887 del 17/6/2013.

L'obiettivo della variante urbanistica è la "riconversione ed ampliamento dell'ex stabilimento vinicolo Angelini" ai fini della valorizzazione turistica ed enogastronomica locale. Il progetto in particolare prevede i seguenti interventi:

- "la sopraelevazione lungo i due lati della facciata in stile liberty... per allocare le 29 camere per un totale di 69 posti letto;
- la realizzazione di un corpo scala con ascensore di collegamento tra i vari livelli e il gruppo servizi in luogo del vecchio porticato successivamente demolito
- la chiusura con vetrate del porticato esistente
- la realizzazione di un corpo scala esterno prescritto dalla Normativa Prevenzioni Incendi e di locali tecnici per l'alloggio delle centrali impianti
- la realizzazione di un nuovo porticato che si affaccia sulla piscina." (Rapporto Ambientale Preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 54)

"L'area interessata dal progetto è tipizzata dal P.R.G. vigente, approvato con D.G.R. n.80 del 31 gennaio 2008, come "ZONE SIC - INTERESSE COMUNE". Queste aree ad interesse comune sono disciplinate dall'art.75 delle N.T.A."(RAP, pag. 54). In tali aree sono prevedibili le seguenti attrezzature pubbliche:

- "amministrative, gestionali pubbliche di quartiere
- culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblee, mostre, proiezioni)
- sociali, sanitarie ed assistenziali di quartiere, centro per anziani, consultori
- commerciali pubbliche e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi di quartiere)

Può essere inserito in tali strutture anche l'asilo nido.

In tali aree, le attrezzature commerciali, ricreative e direzionali possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da cooperative, enti o privati. In tal caso il controllo pubblico sulla gestione dei privati dovrà essere garantito attraverso le modalità stabilite da apposita convezione. L'amministrazione dovrà in tal caso stabilire termini e modalità della concessione.

Per gli interventi si applicano i seguenti indici massimi di prescrizione:

- indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 3 \text{ mc/mq}$
- altezza massima $H_{\text{max}} = 12,00 \text{ m}$
- parcheggi 1 mq ogni 5 mq di s.u.

Le attrezzature SIC possono trovare sistemazione in edifici esistenti, anche di interesse storico, artistico ed ambientale, purchè le destinazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal PRG." (RAP, pag. 54)

Nel RAP si precisa che dal punto di vista urbanistico "il lotto è "insufficiente rispetto il progetto presentato" per consentire l'ampliamento e la riconversione. Si ricorre pertanto all'istituto della Deroga al P.R.G. così come disciplinato, come norma di principio, dall'art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii., in vero ora dall'art.8 del DPR n.160/2010, attivando la procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive, essendo l'intervento afferente ad edifici di interesse pubblico e turistico in conformità alle disposizioni dell'art. 30 della L.R. 56/80 per la sola differenza di volumetria pari a 3.532,10 mc." (RAP, pag. 56)

Sostanzialmente la variante prevede tale ampliamento volumetrico fuori terra "pari al 32% del volume esistente, mentre l'altezza di progetto è pari a 10.80 m nella parte centrale dell'edificio che corrisponde alla struttura originaria esistente e a 9.80 m nelle due ali dell'edificio che corrispondono alla sopraelevazione, entrambe comunque inferiori all'altezza max consentita di 12 m." (RAP, pag. 56)

Dalla documentazione agli atti non si evince che la variante possa rappresentare un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda altri piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel Rapporto Ambientale

Preliminare si fa riferimento principalmente al PUTT/P, al PPTR, al PAI, al PSR, al DPP, al Programma Triennale di Promozione Turistica, al PTCP, al Piano strategico Area Vasta Brindisina, al Programma di Sviluppo Turistico 2010-2012, al Piano di Sviluppo Locale GAL Terra dei Messapi, al PRG, analizzando sia la coerenza che l'eventuale situazione vincolistica esistente della quale si riferisce in seguito.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali e gestionali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Gli interventi riguardano i due lotti comprendenti "l'ex stabilimento vinicolo Angelini, un edificio di rilevante valore storico architettonico appartenente all'architettura industriale dei primi decenni del secolo scorso che, come altri opifici del periodo, era situato a ridosso della linea ferroviaria del paese un tempo utilizzata per esportare il vino da taglio prodotto.....

La zona comprende le parti dell'area urbana intorno al centro storico interessate prevalentemente dalle espansioni ottocentesche e dallo sviluppo edilizio del primo novecento. Il tessuto edilizio è omogeneo, per la ricorrenza dei caratteri costruttivi ed architettonici, per la tecnologia e l'uso dei materiali costruttivi, e per le tipologie prevalenti che rappresentano la continuità dello sviluppo evolutivo del centro storico.

L'edificio dell'ex stabilimento vinicolo Angelini, anche se non presenta particolari criticità strutturali e le condizioni generali di conservazione sono in definitiva buone, ad eccezione della struttura del primo piano che invece è in condizioni di avanzato degrado, anche strutturale, dichiarata inagibile ormai da 25 anni, rappresenta oggi un brano di città spersonalizzato e dequalificato tanto più evidente quanto più la sua forza espressiva si impone nel tessuto urbano. Lo stabilimento è infatti in disuso dal 2003 e il corpo di fabbrica è completamente inutilizzato." (RAP, pagg. 29-30)

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel documento di verifica, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e da ATD del PUTT/P;
- non ricade, in relazione al PPTR (adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013), nell'ambito Paesaggistico "La campagna Brindisina", ma non risulta inserito in nessuno dei contesti specifici definiti all'art. 76 delle NTA del PPTR.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alla tutela delle acque ed alle condizioni di regime idraulico e della stabilità

geomorfologica, l'area di intervento:

- ricade interamente in una zona perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque come "aree soggette a contaminazione salina" per le quali "il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione" (misura 2.10 Allegato 14 PTA);
- non è interessata da aree a rischio idrogeologico individuate dal PAI vigente, come confermato dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 328 del 09/01/2013;
- non è interessata da elementi del sistema idrogeomorfologico segnalati dal PUTT/P o rappresentati nella Carta Idrogeomorfologica redatta dalla stessa Autorità di Bacino.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'area in esame e nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di San Pietro Vernotico è dotato di impianto di depurazione in C.da Pucciaruto che, dai dati del AQP (giugno 2013), risulta dimensionato per 29.814 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 21.978 AE. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'AATO Puglia, è previsto un potenziamento di tale impianto da effettuare entro il 2015.

Relativamente alla produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di San Pietro Vernotico ha evidenziato, per Vanno 2013, una produzione procapite di RSU pari a circa 565 kg/anno e una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 48%.

Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala la presenza di due centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nelle vicinanze dell'area in esame. Per quanto riguarda il valore del PM10 si rilevano (fonte dati ARPA) diversi superamenti nel 2013. Secondo il PRQA, il territorio di San Pietro Vernotico è classificato come zona D di mantenimento ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"), in cui non si prevedono particolari misure.

Relativamente al clima acustico, l'area oggetto di studio dovrebbe rientrare, secondo il DPCM 14 novembre 1997, all'interno della classe II, ovvero alle "aree prevalentemente residenziali", anche se dalla documentazione presentata non risulta che il Comune di San Pietro Vernotico ha provveduto un piano di zonizzazione acustica del territorio secondo le disposizioni della L.447/95 e della LR 3/2002.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DALLA VARIANTE

Nel RAP nel capitolo 5 emergono criticità relativamente "al territorio interessato dal programma d'intervento (per l'analisi di alcune componenti portato a scala sovracomunale e nel caso del turismo a scala regionale) comprendenti le condizioni infrastrutturali del territorio, la qualità ambientale e la dotazione di servizi collettivi." Di conseguenza sono evidenziati alcuni "fattori che possono migliorare la qualità di vita, lo sviluppo socio economico e la competitività del settore turistico". (RAP, pag. 225)

"Gli impatti attesi conseguenti alla realizzazione del programma d'intervento possono essere così riassunti:

- tutela e recupero dell'ex stabilimento vinicolo Angelini
- riqualificazione dell'area urbana del programma d'intervento
- miglioramento della qualità del vivere la città
- valorizzazione del patrimonio culturale-paesaggistico
- valorizzazione dei prodotti tipici e locali
- valorizzazione delle risorse produttive, naturali e culturali locali
- riduzione del gap turistico-ricettivo dell'area
- contributo a destagionalizzare e delocalizzare le presenze turistiche nel territorio
- sostegno allo sviluppo d'innovazione delle microimprese locali

- creazione di nuovi posti di lavoro
- sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio” (RAP, pag. 227)

“La valutazione dei presumibili impatti diretti... distingue la fase di cantiere e la fase di esercizio.... la fase di cantiere presenta un pressoché completo spettro negativo di potenziali effetti su tutti i comparti o matrici ambientali considerati. Fatta eccezione per la promozione del mercato del lavoro associato all’attività” edilizia ed al suo indotto, le alterazioni sono tutte negative, essenzialmente di breve termine (ovvero legate alla vita stessa del cantiere), principalmente reversibili, per metà occasionali e per più di due terzi di bassa entità. Si evidenzia come in questa fase le componenti ambientali maggiormente interessate siano l’acqua, l’aria, il paesaggio, i rifiuti, la viabilità e i trasporti e soprattutto il rumore che in termini di entità è il comparto a produrre le interferenze più rilevanti.

La fase di esercizio presenta caratteri completamente diversi da quella di cantiere. Emerge dall’analisi di valutazione che l’entità e la frequenza degli impatti presumibili legati alla realizzazione del programma d’intervento sono da considerarsi di moderata entità e comunque di tipo positivo con la predominanza di durata a lungo termine e di tipo irreversibile. Tra tutte le componenti ambientali valutate, quelle che presentano il maggior impatto positivo sul territorio sono quelle del paesaggio e patrimonio culturale e del turismo. La realizzazione del programma d’intervento attua... una riqualificazione del paesaggio urbano migliorando la qualità del vivere la città.” (RAP, pagg. 240-241)

Tuttavia non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, alla produzione di rifiuti e al consumo di risorse idriche.

Al capitolo 8 del RAP sono elencate le misure di mitigazione, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, “per lo più finalizzate a garantire un effettivo ed efficace conseguimento del risultato positivo atteso, più che a ridurre o compensare gli effetti negativi”.

Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell’intervento “Foresteria di Cantina Due Palme” nel Comune di San Pietro Vernotico, non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione della variante.

- si specifichino, nelle NTA e negli elaborati, ove mancanti, le misure di mitigazione proposte nel RAP, nonché quanto richiesto in fase di consultazione dall’Autorità Idrica Pugliese e dall’Acquedotto Pugliese e prima richiamato;
- si integrino le NTA con quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, come anzidetto, e con le seguenti prescrizioni:
- si realizzino le aree a verde utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista

dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a contaminazione salina;
- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D.Lgs 258/2000");

- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell'intervento "Foresteria di Cantina Due Palme" nel Comune di San Pietro Vernotico;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla

normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 de: D.Lgs. n. 165/2001; - Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,
il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere la Variante Urbanistica tramite SUAP per la realizzazione dell'intervento "Foresteria di Cantina Due Palme" nel Comune di San Pietro Vernotico dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione,
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di San Pietro Vernotico, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Servizio Regionale "Urbanistica",
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 15 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n. 18/2013.

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
